



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15/06/2012

=====

ADDI' 15/06/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: DI PAOLANTONIO

DELIBERAZIONE N. 285

Oggetto:

Art. 1 co. 3 L.R. 12/2011 - Modifica D.G.R. 792/2006 -
Approvazione nuovo schema di Statuto Fondazione "Insieme Dopo di
Noi".



285 15 GIU. 2012 R

Oggetto: Art. 1 co. 3 L.R. 12/2011 – Modifica D.G.R. 792/2006 – Approvazione nuovo schema di Statuto Fondazione “Insieme Dopo di Noi”.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali e famiglia

- VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;
- VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modificazioni;
- VISTO** il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modificazioni;
- VISTA** la legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 recante “Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio” e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.”;
- VISTA** la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- VISTA** la L.R. 03 Novembre 2003, n. 36, con la quale è stata costituita la “Consulta per i problemi della disabilità e dell'handicap”;
- VISTO** il Libro I, titolo II, capo II del Codice Civile approvato con Regio Decreto del 16 Marzo 1942, n. 262, per la parte riguardante le disposizioni sulle fondazioni;
- VISTO** l'art. 44 della L.R. 27 febbraio 2004, n. 2, che recita: *“al fine di fornire un sostegno concreto alle persone disabili gravi prive dei propri familiari, la Regione promuove l'istituzione di una Fondazione senza scopo di lucro a cui possono partecipare sia soggetti pubblici sia soggetti privati e che preveda tra le sue finalità quella di costituire un fondo per il finanziamento di progetti finalizzati all'assistenza dei disabili gravi privi dei propri familiari e gestiti da organizzazioni senza scopo di lucro”*;
- VISTA** la D.G.R. 4 marzo 2005, n. 260 “L.R. 27 febbraio 2004, n. 2 – art. 44: istituzione della Fondazione di partecipazione “Insieme dopo di Noi” per l'assistenza ai disabili gravi successivamente alla perdita dei propri familiari. Approvazione schema di Statuto e studio di fattibilità.” con la quale è stata costituita la Fondazione ed è stato approvato lo schema di Statuto e lo studio di fattibilità;
- VISTA** la D.G.R. 31.10.2006, n. 792 “Art. 44 della L.R. 2/2004. Fondazione di partecipazione per l'assistenza ai disabili gravi successivamente alla perdita dei propri familiari. Approvazione del nuovo schema di Statuto. Modifica



285 15 GIU. 2012 R

della DGR 4 marzo 2005, n. 260", con la quale è stato approvato un nuovo Statuto a seguito del recepimento di osservazioni della Consulta di cui alla L.R. 36/2003;

VISTO

l'art. 1, co. 3, della L.R. 12/2011, che apporta all'articolo 44 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2, le seguenti modifiche:

a) alla rubrica le parole: "privi dei propri familiari" sono sostituite dalle seguenti: "o ad altri soggetti con fragilità sociale e alle loro famiglie";

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di fornire un sostegno concreto alle persone disabili gravi o ad altri soggetti con fragilità sociale e alle loro famiglie, la Regione promuove l'istituzione di una fondazione senza scopo di lucro, cui possono partecipare sia soggetti pubblici sia soggetti privati, che preveda tra le sue finalità il finanziamento di progetti finalizzati all'assistenza dei disabili gravi o ad altri soggetti con fragilità sociale e alle loro famiglie ovvero quella di finanziare progetti di interesse regionale, anche con caratteristiche di sperimentazione innovativa, e di attuare forme di compartecipazione al finanziamento ed alla gestione dei servizi da parte dei soggetti pubblici e privati, perseguendo l'uniformità delle prestazioni socio-assistenziali erogate sul territorio regionale.";

CONSIDERATO che l'Area Sostegno alla disabilità della Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia ha predisposto un nuovo schema di Statuto della Fondazione di partecipazione "Insieme Dopo di Noi", resosi necessario a seguito delle modificazioni apportate all'articolo 44 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 dalla L.R. 12/2011 come sopra riportato, previa acquisizione del parere dell'Area Affari giuridici e legislativi, e che lo schema stesso viene allegato e forma parte integrante della presente Deliberazione;

all'unanimità

DELIBERA

Per le motivazioni indicate nelle premesse che si intendono integralmente richiamate:

- di modificare la D.G.R. n. 792 del 31 ottobre 2006, con conseguente revoca dello Statuto approvato con lo stesso atto, e di approvare un nuovo schema di Statuto per la Fondazione di cui all'art. 44 della L.R. 2/2004, così come modificato con L.R. 12/2011, per l'assistenza ai disabili gravi o ad altri soggetti con fragilità sociale e alle loro famiglie, come da allegato che forma parte integrante del presente provvedimento.

Con successivo atto si provvederà all'individuazione dei beni necessari alla definizione del fondo patrimoniale e del contributo di gestione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


STATUTO DELLA
FONDAZIONE

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 120 GIU. 2012





ALLEG. alla DELIB. N. 285
DEL 15 GIU. 2012



STATUTO DELLA FONDAZIONE "INSIEME DOPO DI NOI"

Art. 1

(Costituzione)

1. E' costituita, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2, come modificato dall'articolo 1, comma 3 della legge regionale 13 agosto 2011, n.12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013) la Fondazione denominata "Insieme dopo di noi", come persona giuridica di diritto privato senza fini di lucro, cui possono partecipare sia soggetti pubblici sia soggetti privati, la quale ottenuto il riconoscimento, assume la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997n. 460 e seguenti, a tal fine la denominazione della "Fondazione Insieme dopo di noi ONLUS" è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento delle attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

2. La Fondazione di cui al comma 1 risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere delle fondazioni disciplinato dall'articolo 12 e seguenti del Codice Civile e leggi collegate e non può distribuire utili. Gli eventuali utili dovranno essere reinvestiti per perseguire gli scopi della Fondazione.

Art. 2

(Sede)

1. La Fondazione ha sede nel Comune di Roma. in Roma presso in Vian...
2. Eventuali cambi di sede non comportano modifiche statutarie, purché avvengano all'interno del territorio della Regione Lazio. Possono essere costituite sedi operative in Italia e all'estero per lo svolgimento, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione, nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni internazionali di supporto alla Fondazione stessa. Dette sedi operative possono essere Istituite con deliberazione dell'Assemblea Generale.

Direttore Regionale Politiche
Sociali e Famiglia
Dott. Raniero De Filippis



Art. 3

(Finalità)

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue, nell'ambito delle finalità di solidarietà sociale, il fine di fornire un sostegno alle persone disabili gravi, come definite dalla normativa vigente, o ad altri soggetti con fragilità sociale residenti nel Lazio e alle loro famiglie, per migliorare la qualità della vita e il loro benessere psico-fisico, anche in sostituzione delle famiglie di origine, nel rispetto del principio di eguaglianza.

2. Il sostegno è rivolto, prioritariamente, ai disabili gravi, ed è comunque assicurato anche ai soggetti con fragilità sociale i cui familiari hanno sostenuto la Fondazione attraverso contributi, donazioni o lasciti, secondo quanto previsto all'articolo 6.

3. La Fondazione, in particolare, ha come scopi specifici:

- a) operare come centro di riferimento di realtà, dedicate all'assistenza di persone con disabilità, con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo dell'offerta regionale di servizi;
- b) favorire lo sviluppo di una rete di servizi residenziali conformi a standard definiti a livello regionale, nonché a criteri di molteplicità, diversità tipologica e intensità assistenziale, in coerenza con le specifiche esigenze delle persone disabili o con fragilità sociale;
- c) promuovere e sostenere la realizzazione di progetti finalizzati all'assistenza delle persone disabili e dei soggetti con fragilità sociale privi di un adeguato supporto familiare;
- d) reperire risorse per il sostegno delle finalità statutarie, in un'ottica di innovazione sociale mirante ad una progressiva compartecipazione pubblico-privata ai servizi;
- e) promuovere l'accesso delle famiglie ai servizi attivati dalla Fondazione in collegamento con i Servizi sociali territoriali;
- f) favorire la collaborazione tra la Fondazione, gli operatori e le famiglie attraverso gli strumenti più idonei.

Art. 4

(Attività strumentali, accessorie e connesse)

Direttore Regionale Politiche
Sociali e Famiglia
Dott. Raniero De Filippis



1. La Fondazione può svolgere ogni attività strumentale necessaria per il perseguimento delle finalità statutarie e degli scopi specifici di cui all'articolo 3 e avvalersi della collaborazione di enti pubblici o soggetti privati, e in particolare può:

- a) promuovere e sostenere ricerche e sperimentazioni i cui risultati conducano ad un miglioramento dei servizi finalizzati al benessere di vita delle persone con disabilità o con fragilità sociale e delle loro famiglie;
- b) svolgere le attività di promozione necessarie a garantire la trasparenza di operato della Fondazione, un'informazione esaustiva su obiettivi e attività svolte e il più generale sulle modalità di perseguimento dei suoi fini statutarie;
- c) partecipare a progetti in linea con le finalità statutarie, finanziati con fondi nazionali e internazionali;
- d) stipulare ogni atto o contratto per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l'assunzione di prestiti e mutui, la concessione di garanzie reali e personali a favore di terzi, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, in locazione, assunzione in concessione o in comodato di immobili, la stipulazione di convenzioni, nell'ambito dell'oggetto statutario, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- e) amministrare denaro, beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo posseduti o detenuti o di cui riceva apposito mandato di gestione, nonché amministrare o gestire le somme provenienti da tale gestione;
- f) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati, la cui attività sia rivolta principalmente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima, concorrendo, ove lo ritenga opportuno, anche alla costituzione degli organismi anzidetti.

Art. 5

(Patrimonio)

1. Il patrimonio è composto da:

- a) fondo patrimoniale;
- b) fondo di gestione.

2. Il fondo patrimoniale è costituito:

Direttore Regionale Politiche
Sociali e Famiglia
Dott. Raniero De Filippis



- a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o dai conferimenti, in proprietà o in uso, di beni mobili o immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore Promotore in sede di atto costitutivo e successivamente dai Partecipanti e da terzi, i quali possono versare somme di denaro o contribuire con donazioni di beni;
- b) dai beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- c) dalla parte di rendite non utilizzata che, con deliberazione del Consiglio Direttivo, può essere destinata ad incrementare il fondo patrimoniale;
- d) dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri enti pubblici;
- e) dall'elargizione fatta da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio.

3. Il fondo di gestione è costituito:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal fondo patrimoniale e dalle attività della Fondazione;
- b) dalle donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- c) da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici senza espressa destinazione al fondo patrimoniale;
- d) dai contributi volontari del Fondatore Promotore, dei Fondatori e dei Partecipanti;
- e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

4. Tutte le risorse della Fondazione sono impiegate per il perseguimento degli scopi e per il funzionamento della Fondazione stessa.

Art. 6

(Sostegno per le persone disabili o con fragilità sociale privi dei propri familiari)

1. La Fondazione, al fine di garantire l'accesso ai servizi di assistenza di cui all'articolo 3 alle persone con disabilità o con fragilità sociale anche dopo la scomparsa di chi ne abbia cura, può accettare disposizioni testamentarie e legati o stipulare accordi con le famiglie per il trasferimento di beni che prevedano a carico della Fondazione determinati obblighi in relazione all'erogazione di servizi.

Direttore Regionale Politiche
Sociali e Famiglia
Dott. Raniero De Filippis



Art. 7

(Esercizio finanziario)

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro il 31 ottobre di ciascun anno l'Assemblea Generale approva il bilancio economico di previsione per l'esercizio successivo, su proposta del Consiglio Direttivo.
3. Entro il 30 aprile successivo l'Assemblea Generale approva il rendiconto economico e finanziario di quello decorso, su proposta del Consiglio Direttivo.
4. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il trenta giugno di ogni anno. Copia del bilancio di esercizio e del consuntivo, unitamente ai verbali dell'Assemblea Generale in cui è stato approvato, devono essere depositate nei modi di legge e inviate alla Regione Lazio, in quanto Fondatore Promotore, entro un mese dalla relativa adozione.
5. Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione. Il rendiconto annuale rappresenta le risultanze della contabilità, tenuta ai sensi dell'articolo 20 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
6. Le relazioni che accompagnano i bilanci e le previsioni di bilancio devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.
7. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali devono essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti prima che per il potenziamento dell'attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.
8. È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili od avanzi di gestione, del fondo patrimoniale, nonché di altri fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano, comunque, effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

Direttore Regionale Politiche
Sociali e Famiglia
Dot. Raffero De Filippis



Art. 8

(Membri della Fondazione)

1. I membri della Fondazione sono:

- a) il Fondatore Promotore;
- b) i partecipanti.

Art. 9

(Fondatore Promotore)

1. Il Fondatore Promotore è la Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 2/2004 e successive modifiche, rappresentata dal Presidente della Regione o dall'Assessore competente in materia, da lui delegato ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto della Regione Lazio di cui alla legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1.

2. Il Presidente della Regione o il suo delegato sottoscrive l'atto costitutivo della Fondazione e contribuisce alla dotazione del patrimonio iniziale pari ad Euro

_____.

Art. 10

(Partecipanti)

1. I partecipanti sono le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante conferimenti in ogni forma e contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio Direttivo, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali, anche a fronte di controprestazioni erogate dalla Fondazione sotto forma di servizi conformi agli scopi.



2. L'Assemblea Generale stabilisce con regolamento, su proposta del Consiglio Direttivo, i criteri e le modalità per l'ammissione e l'esclusione dei partecipanti alla Fondazione, nonché la suddivisione e il raggruppamento dei partecipanti per categorie di attività.

Art. 11

(Esclusione e recesso)

1. Il Consiglio Direttivo decide con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi l'esclusione di partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente Statuto e dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 2.

2. Il Fondatore Promotore non può essere escluso dalla Fondazione.

3. Il partecipante può, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 12

(Amici della Fondazione)

1. Il Consiglio Direttivo riconosce la qualifica di "Amici della Fondazione" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono volontariamente alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in danaro e/o in beni e/o prestazioni professionali.

Art. 13

(Organi della Fondazione)

1. Sono Organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente della Fondazione;
- d) il Collegio dei Revisori;

Direttore Regionale Politiche
Sociali e Famiglia
Dott. Raniero De Filippis



- e) il Comitato dei rappresentanti dei Beneficiari;
- f) il Comitato tecnico.

Art. 14

(Assemblea Generale)

1. L'Assemblea Generale è composta dal Fondatore Promotore, dai partecipanti e da tre componenti del Comitato dei rappresentanti dei Beneficiari.

2. Il Presidente dell'Assemblea Generale è nominato dal Fondatore Promotore tra i membri dell'Assemblea stessa e dura in carica cinque anni.

3. L'Assemblea Generale:

- a) stabilisce le linee generali dell'attività della Fondazione, sentito il Comitato dei rappresentanti dei Beneficiari;
- b) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della Fondazione;
- c) approva e modifica i regolamenti di funzionamento della Fondazione;
- d) nomina due membri del Consiglio Direttivo sentito il Comitato dei rappresentanti dei Beneficiari;
- e) nomina due membri del Comitato tecnico;
- f) formula proposte e rilascia pareri su richiesta del Consiglio Direttivo o su propria iniziativa;
- g) delibera su ogni materia sottoposta dal Consiglio Direttivo;
- h) delibera sulle modifiche statutarie, previo parere conforme del Promotore Fondatore;
- i) delibera sull'eventuale istituzione di sedi operative della Fondazione;
- l) delibera sullo scioglimento e l'estinzione della Fondazione su iniziativa del Consiglio Direttivo, previo parere conforme del Promotore Fondatore.

4. L'Assemblea Generale si riunisce almeno due volte all'anno entro il mese di novembre per la nomina del componente del Consiglio Direttivo di sua spettanza e ogni volta che ne faccia richiesta il Consiglio Direttivo o il Comitato dei rappresentanti dei Beneficiari, ovvero quando almeno un quinto dei suoi partecipanti ne faccia richiesta scritta al Presidente, corredata dei punti di discussione e votazione da inserire nell'ordine del giorno, nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

Direttore Regionale Politiche
Sociali e Famiglia
Dott. Raniero De Filippis



5. L'Assemblea Generale viene convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, tramite avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo, da comunicarsi a ciascun componente e al Collegio dei Revisori almeno otto giorni prima dell'adunanza anche mediante telegramma, telefax, posta elettronica. Tale termine, in caso di urgenza, può essere abbreviato fino a tre giorni.

6. Le adunanze dell'Assemblea Generale si svolgono secondo le modalità stabilite nel regolamento di funzionamento e comunque nel rispetto delle disposizioni previste dal codice civile, in particolare dagli articoli 20 e 21.

7. Il mandato dei componenti dell'Assemblea Generale è gratuito ed è riconosciuto il rimborso delle spese documentate sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni nei limiti previsti da apposito regolamento.

Art. 15

(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, compreso il Presidente della Fondazione, di cui:

- a) tre sono nominati dal Presidente della Regione Lazio, quale Fondatore Promotore, su proposta dell'Assessore regionale delegato in materia, uno dei quali su indicazione della Consulta Regionale per i problemi della disabilità e dell'handicap istituita dall'articolo 74 dello Statuto della Regione Lazio;
- b) due nominati dall'Assemblea Generale, di cui uno sentito il Comitato dei rappresentanti dei Beneficiari.

2. Il Consiglio Direttivo resta in carica cinque anni e, sino alla costituzione del nuovo Consiglio, svolge solo attività di ordinaria amministrazione.

3. Il mandato dei componenti del Consiglio Direttivo è gratuito ed è riconosciuto il rimborso delle spese documentate sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni nei limiti previsti da apposito regolamento.

4. Il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive dell'organo, ovvero ad un numero di riunioni pari alla metà più una delle riunioni che si svolgono nel corso del medesimo anno solare, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. Il Soggetto o l'organo che lo ha nominato provvede alla sua sostituzione



entro i successivi sessanta giorni. In caso d'inerzia il Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Revisori, procede alla nomina per cooptazione del componente.

5. L'intero Consiglio Direttivo decade quando viene meno, per dimissioni o altra causa, la maggioranza dei suoi membri.

6. Nel caso di dimissioni o decadenza di un membro, questi è sostituito con la stessa procedura di nomina del consigliere dimissionario o decaduto e resta in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

7. I membri del Consiglio Direttivo non possono farsi rappresentare.

8. Al Consiglio Direttivo spetta:

- a) l'approvazione dei programmi di attività della Fondazione;
- b) *il potere di ordinaria e straordinaria amministrazione;*
- c) assumere ogni deliberazione in merito agli investimenti del patrimonio nel rispetto delle linee generali stabilite dall'Assemblea Generale;
- d) di approvare entro il mese di ottobre di ogni anno la proposta di bilancio di previsione predisposto dal Direttore generale;
- e) di approvare entro il mese di marzo dell'anno successivo la proposta di rendiconto consuntivo di esercizio predisposto dal Direttore Generale;
- f) di deliberare sull'accettazione di elargizione, di donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti del presente statuto;
- g) di predisporre il regolamento concernente i criteri per diventare partecipante o amico della Fondazione, da sottoporre all'Assemblea Generale;
- h) di eleggere tra i suoi membri il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- i) di nominare il Direttore Generale della Fondazione quale responsabile operativo delle attività della Fondazione, determinando natura e durata del rapporto. In caso di mancata nomina del Direttore, i poteri ad esso attribuiti sono esercitati dal Consiglio Direttivo;
- l) di proporre le modifiche dello Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- m) di proporre lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio al Fondatore Promotore;
- n) di nominare i componenti del Comitato tecnico;
- o) di svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto ovvero conferito dall'Assemblea Generale nell'ambito degli scopi statutari;



- p) di predisporre i regolamenti di funzionamento della Fondazione e per ogni altra attività funzionale al perseguimento degli scopi istituzionali.

Art. 16

(Adunanze del Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce:

- a) in seduta ordinaria entro i mesi di marzo e ottobre di ogni anno per l'approvazione delle proposte di bilancio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario;
- b) in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno due quinti dei propri membri o dal Collegio dei Revisori.

2. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o, in caso di impedimento o assenza, dal Vice Presidente, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo da comunicarsi a ciascun membro e al Collegio dei Revisori, almeno cinque giorni prima dell'adunanza anche mediante telegramma, telefax, posta elettronica e, in caso di urgenza, almeno 48 ore prima dell'adunanza.

3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito:

- a) quando, ritualmente convocato, sia presente almeno la maggioranza dei suoi membri;
- b) quando, in difetto di convocazione, siano comunque presenti tutti i suoi membri in carica.

4. Le adunanze del Consiglio Direttivo vengono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento, o mancanza, dal Vice Presidente se nominato, altrimenti dal suo membro più anziano.

5. Il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei suoi membri presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 17

(Presidente della Fondazione)

Direttore Regionale Politiche
Sociali e Famiglia
Dott. Romero De Filippo

1. Il Presidente della Fondazione è Presidente del Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale della Fondazione ed è nominato dal Presidente della Regione Lazio, su proposta dell'Assessore delegato in materia.

2. Il Presidente esplica tutte le competenze attribuitegli dal Consiglio Direttivo e cura le relazioni con enti, Istituzioni, imprese pubbliche e private e organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In particolare, il Presidente esercita tutti i poteri d'iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo della Fondazione e può delegare singoli compiti al Vice Presidente.

3. Il mandato del Presidente è gratuito ed è riconosciuto il rimborso delle spese documentate e sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni nei limiti previsti da apposito regolamento.

4. Le attribuzioni del Presidente in caso di sua assenza, impedimento o mancanza spettano al Vice Presidente, se nominato, ovvero dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

Art. 18

(Collegio dei Revisori)

1. Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi, tra i quali è eletto il Presidente, e due supplenti. Essi sono nominati dal Consiglio Direttivo.

2. I membri sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili e durano in carica per tre anni. Ogni singolo membro è rieleggibile una sola volta.

3. Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti e sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua le verifiche di cassa.

4. Al fine di vigilare sul corretto funzionamento dell'ente, con particolare riferimento alla gestione del patrimonio, i membri del Collegio dei Revisori possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari; partecipano alle sedute dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo se convocati.



Art. 19

(Comitato dei rappresentanti dei Beneficiari)

1. Il Comitato dei rappresentanti dei Beneficiari è composto dai beneficiari della Fondazione o dai loro rappresentanti legali.

2. Il Comitato nomina al suo interno un Presidente che ha il compito di convocare e presiedere l'organo.

3. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno ed esprime parere obbligatorio:

- a) sulle linee generali di intervento e sui programmi delle attività della Fondazione;
- b) sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo;
- c) sulle deliberazioni di straordinaria amministrazione;
- d) su ogni altra materia ove richiesto dall'Assemblea Generale o dal Consiglio Direttivo.

4. Il Comitato elegge altresì tre rappresentanti in seno all'Assemblea Generale.

Art. 20

(Comitato tecnico)

1. Il Comitato tecnico è composto da tre componenti, di cui uno nominato dal Fondatore Promotore, con funzioni di Presidente, e due nominati dall'Assemblea Generale, in possesso di specifici requisiti di professionalità e conoscenze specialistiche in materie inerenti ai settori di attività della Fondazione.

2. Il Comitato tecnico:

- a) formula pareri in merito al programma delle attività e su ogni altra questione per la quale il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Generale richieda il parere;
- b) verifica la congruità tra i fini istituzionali della Fondazione e le scelte strategiche, nonché la corretta gestione delle risorse e del patrimonio.

3. I membri del Comitato tecnico durano in carica tre anni e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

4. Alle riunioni del Comitato tecnico partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale.

Direttore Regionale Politiche
Sociali e Famiglia
Dott. Raniero De Filippis



5. Ai membri del Comitato tecnico spetta, oltre al rimborso per le spese effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza nei limiti previsti dalla normativa regionale per la partecipazione in seno a comitati, consulte e organismi analoghi.

Art. 21

(Direttore Generale)

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio Direttivo che ne stabilisce, nei limiti delle disponibilità economiche della Fondazione, la natura, la qualifica, la durata e l'ammontare della retribuzione, tra persone aventi i requisiti di professionalità e onorabilità, sia esterne sia interne al Consiglio Direttivo. In quest'ultimo caso il Direttore decade, con l'accettazione della nomina, da componente del Consiglio Direttivo.

2. L'ammontare della retribuzione annua non può in ogni caso superare quella di un dirigente di seconda fascia della Regione Lazio.

3. Il Direttore generale risponde innanzi al Consiglio Direttivo della propria attività ed è responsabile del buon andamento dell'amministrazione.

4. Il Direttore Generale è il responsabile operativo della Fondazione ed in particolare:

- a) concorre con il Consiglio Direttivo ad attuare le linee generali della Fondazione definite dall'Assemblea Generale;
- a) provvede all'adozione degli atti di amministrazione della Fondazione delegati dal Consiglio Direttivo;
- b) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, nonché agli atti del Presidente;
- c) predisporre gli schemi del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.

Art. 22

(Durata e scioglimento)

1. La Fondazione non ha durata determinata.



2. In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, il patrimonio viene devoluto, con deliberazione dell'Assemblea Generale, previo parere del Fondatore Promotore, ad altra Fondazione a prevalente partecipazione pubblica avente scopi statutari analoghi a quelli della presente Fondazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n.662 e successive modifiche, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23

(Clausola di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme vigenti in materia.

Art. 24

Norme transitorie

1. Nella sua prima composizione, il Fondatore Promotore nomina:

- a) il Consiglio Direttivo, che opera nella composizione ridotta a soli tre membri;
- b) il Collegio dei Revisori.



Direttore Regionale Politiche
Sociali e Famiglia
Dot. Raniero De Filippis